



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 919/07 S.N.

Roma, 23 settembre 2007

MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Provvedimenti medico-legali di idoneità da parte della C.M.O. – La disposizione della Direzione Centrale di Sanità e la circolare emessa dalla Questura di Roma vanno annullate.

Con circolare Cat. B1-A-Mass./Uff. Pers. n. 1.2.12/4 del 10.08.2007, la Questura di Roma, in riferimento alla nota della Direzione Centrale di Sanità del Ministero dell'Interno nr. 850/ A.LP. 4205 del 20.07.2007, ha stabilito che i dipendenti della Polizia di Stato giudicati idonei al servizio dalla C.M.O. di I^a istanza, qualora producano ricorso in merito al provvedimento medico legale di idoneità debbano comunque rientrare in servizio, pur nell'attesa del pronunciamento della C.M.O. di II^a istanza.

La nota diramata dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S., a cui fa riferimento la circolare della Questura di Roma, trae spunto da un parere espresso dalla Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa con lettera del 29/07/2007 di Prot. MD GSAN nr.0013152 sollecitato dalla stessa Direzione Centrale di Sanità con lettera del 06/06/2007 di Prot. Nr. 850 A. LP-3325.

Entrando nello specifico del parere della Sanità Militare si fa riferimento al D.P.R. 461 del 2001 che ha stabilito nuove procedure per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della causa di servizio, sostenendo che :
".....disposizioni di dettaglio di questa Direzione Generale disciplinavano il caso di attesa del giudizio di appello, periodo durante il quale, a seguito di ricorso, rimanevano sospesi gli effetti del giudizio medico-legale delle C.M.O. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 461/01 e, quindi con la perdita dei processi verbali emessi dalle C.M.O. delle caratteristiche in atto con natura provvedimento, la tipologia di contenzioso descritta si riduce unicamente all'ipotesi di ricorso amministrativo in ordine al solo giudizio di idoneità..... Pertanto, in tutte quelle situazioni in cui il soggetto giudicato idoneo debba rientrare in servizio ma questi proponga, seppur nei limiti temporali e secondo le procedure previste dalla citata norma, ricorso avverso il giudizio di idoneità alla Commissione Medica di II Istanza, deve comunque riprendere la propria attività di servizio in quanto, a parere della Scrivente il predetto ricorso non produce alcun effetto sulla sua posizione di stato che, invece, potrà subire una eventuale modificazione solamente a seguito del pronunciamento della Commissione Medica di II Istanza In conclusione, la Scrivente Direzione ritiene che, in tutte le situazioni in cui il dipendente giudicato idoneo dalla Commissione Medica Ospedaliera ed in attesa del pronunciamento della Commissione Medica di II istanza avverso la mancata accettazione del giudizio di idoneità, debba essere comunque impiegato nelle previste attività istituzionali di servizio".

In merito a tale parere è doveroso sollevare alcune osservazioni, che appresso vengono specificate:

- Nel citato D.P.R. 461/01 non vi è alcun riferimento alla posizione lavorativa del dipendente in attesa di valutazione da parte della Commissione Medica, pertanto non è corretto affermare che il dipendente in base al disposto di tale D.P.R. 461/01 debba essere impiegato nelle attività istituzionali di servizio.
- In base al D.P.R. 461/01 la Commissione Medica Ospedaliera di I^a Istanza pur non emettendo processi verbali, esprime comunque un giudizio medico legale di idoneità al servizio avverso al quale il dipendente può produrre ricorso. Pertanto, non è affatto corretto affermare che la disciplina della Direzione Generale della Sanità Militare che prevedeva

- pagina nr. 2 -

la sospensione del provvedimento in attesa del giudizio di II^a Istanza adottata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 461/01 venga in qualche modo modificata o invalidata per effetto della stessa.

- Nella lettera della Direzione Centrale di Sanità e nel parere espresso dalla Direzione Generale della Sanità Militare per avvalorare la tesi del rientro in servizio in attesa del pronunciamento della C.M.O. di II^a Istanza in presenza di ricorso, si fa riferimento alla direttiva 0005000 del 09 marzo 2007, emanata dalla Direzione Generale della Sanità Militare, riguardante appunto le nuove procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio da parte del competente Ufficiale Medico, e da parte delle CC.MM.OO. sia di I^a che di II^a Istanza.
Da una attenta lettura della suddetta direttiva, nella parte riferita ai ricorsi, non emerge riferimento alcuno sulla posizione del ricorrente in attesa del pronunciamento da parte della Commissione Medica di II^a Istanza.
Pertanto è assolutamente pretestuoso affermare che il dipendente debba rientrare in servizio citando una norma non presente nel regolamento vigente in materia.
- Nel parere della Direzione Generale della Sanità Militare si identifica il ricorso alla C.M.O. di II^a Istanza quale ricorso amministrativo.
In effetti tale ricorso è identificato dalla legge quale ricorso amministrativo *"in opposizione"* disciplinato dal D.P.R. nr. 1199 del 24 novembre 1971 inerente la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
Tale D.P.R. al Capo II^o descrive le procedure da adottare in caso di ricorso amministrativo in opposizione rimandando, all'art. 7, al Capo I^o del medesimo DPR per le procedure di attuazione dell'eventuale ricorso.
L'art. 3 del Capo I^o prevede che: *"d'ufficio o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art.2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato"*.
Tale ipotesi nel parere espresso dalla Direzione Generale della Sanità Militare non è assolutamente contemplata.
- Appare piuttosto evidente che nel caso in cui l'Operatore della Polizia di Stato venga ritenuto idoneo e debba far rientro in servizio pur in condizioni di salute non ottimale, il medesimo possa avanzare richiesta, contestualmente al ricorso, di sospensione dell'atto impugnato ai sensi della vigente normativa.
- Inoltre, nel caso in cui un Operatore di Polizia si veda costretto a svolgere i propri compiti istituzionali di contrasto alla criminalità e tutela dello Stato e della sicurezza pubblica in condizioni fisiche non ottimali, sussisterebbero *"i gravi motivi"* utili alla sospensione del provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, la menzionata disposizione appare quanto meno affrettata e lesiva nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato in quanto non tiene conto del principio fondamentale del diritto alla salute sancito dalla Costituzione Italiana.

Infatti il dipendente della Polizia di Stato che ritenuto idoneo in I^a istanza, non sia in condizioni di riprendere il normale servizio ed assolvere allo stesso in maniera piena ed efficiente, ha il legittimo diritto di produrre ricorso al giudizio di idoneità. E' pressoché inaccettabile che lo stesso a seguito delle lungaggini burocratiche dovute al pronunciamento della Commissione di II^a istanza, debba nel frattempo riprendere servizio mettendo a repentaglio la propria salute e la sicurezza del cittadino.

A parere di questa O.S. il parere espresso dalla Sanità Militare non tiene affatto conto della specificità dell'attività svolta dal personale della Polizia di Stato, ignorando addirittura che il possesso dell'arma in dotazione individuale da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato impone le perfette condizioni psico-fisiche del dipendente.

Inoltre, bisogna tener presente che le diverse patologie possono compromettere in maniera diversa l'efficienza lavorativa dell'operatore di Polizia. Si pensi per esempio alle patologie di natura psichiatrica che impongono all'Amministrazione, attraverso una serie di norme in materia, il ritiro dell'arma in dotazione individuale fino alla completa idoneità del soggetto. In questo caso, un operatore di polizia con patologie psichiatriche che venga ritenuto idoneo dalla I^a istanza, e ricorrente in II^a istanza, in virtù di tale disposizione si vedrebbe costretto a rientrare in servizio con l'uso dell'arma in attesa che la Commissione Medica di II^a Istanza si pronunci in merito, mettendo così a repentaglio la propria incolumità e quella altrui.

- pagina nr. 3 -

Per le citate motivazioni dovrebbe essere data l'opportunità, così come previsto dalla normativa vigente, al dipendente di chiedere la sospensiva del provvedimento anche in considerazione del delicato compito svolto dalle Forze dell'Ordine.

A parere di questa O.S. poi, altra nota stonata della disposizione è l'assoluta mancanza di un giudizio di competenza da parte del Direttore Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S., il quale si è limitato ad avallare un parere espresso da un Ente esterno alla Polizia di Stato che evidentemente non conosce la peculiarità e la specificità del lavoro svolto dall'Operatore di Polizia.

A questo punto ci si chiede a cosa serva la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, visto che invece di vigilare sulla salvaguardia e la salute dei poliziotti ha avallato un provvedimento palesemente lesivo nei loro confronti.

Alla luce di quanto esposto, si chiede di annullare, con effetto immediato, la disposizione emanata dalla Direzione Centrale di Sanità e conseguentemente quella emanata dalla Questura di Roma, stabilendo norme procedurali chiare in materia di ricorsi che tengano conto della peculiarità del lavoro che i poliziotti sono chiamati ad espletare.

In attesa di cortese urgente riscontro, che si auspica contenga la risoluzione della problematica, l'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Franco Maccari

dal coisp